

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2022, n. 1048

Espressione intesa regionale, art. 57, comma 2 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 - Procedimento di autorizzazione alla dismissione del deposito costiero di oli minerali "Brindisi Nord", Via Albert Einstein 5, all'interno della Centrale Termoelettrica "Federico II" di Brindisi - A2A ENERGIEFUTURE S.p.A.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente della "Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese" congiuntamente alla Dirigente della Sezione "Transizione Energetica", riferisce quanto segue.

Premesso che:

- La legge 23 agosto 2004, n. 239, nel definire le competenze tra Stato e regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione, all'articolo 1, comma 56, sottopone a regimi autorizzativi le procedure per l'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.
- La medesima legge 239/2004, all'art. 1, comma 7, lett. i) riserva allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del paese, e demanda alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.
- Con gli articoli 57 e 57 bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche*", lo Stato ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici, includendo tra essi le seguenti tipologie di impianti:
 - gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
 - i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della Navigazione;
 - i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
 - i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del gpl, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
 - i depositi di stoccaggio di gpl di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.
- In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato d.l. 5/2012 ha stabilito che le autorizzazioni previste dall'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, (ora Ministero della Transizione Ecologica), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), d'intesa con le Regioni interessate, a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esito della fase istruttoria del procedimento autorizzatorio di competenza statale, il Ministero trasmette alla Regione interessata la determinazione conclusiva positiva del procedimento, richiedendo l'espressione dell'intesa regionale sopra citata.
- Per effetto delle sopra richiamate disposizioni normative, all'interno del procedimento autorizzatorio di competenza statale, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (rilevano, in tal senso, le sentenze n. 179 dell'11 luglio 2012, n. 39 del 15 marzo 2013, n. 110 del 20 maggio 2016 e n. 251 del 25 novembre 2016), l'intesa regionale costituisce espressione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le amministrazioni e attribuisce alle Regioni un ruolo di rilievo nell'esercizio, da parte dello Stato o degli enti locali, delle funzioni amministrative che investono competenze regionali.

- Nel caso di specie, l'intesa prevista dal legislatore statale sarà, quindi, circoscritta alla valutazione in merito alla rispondenza dell'emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore, nonché alla compatibilità degli interventi con la programmazione urbanistica, ambientale ed energetica.
- La valenza strategico programmatica della succitata intesa viene, inoltre, confermata dalla circostanza che la stessa è espressa dall'organo di governo con deliberazione di Giunta Regionale.

Dato atto che:

- Con riferimento al procedimento in oggetto la A2A Energiefuture S.p.A. con istanza presentata al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero della Transizione Ecologica), il 14 settembre 2021 e successiva integrazione dell'11 ottobre 2021, ha chiesto l'autorizzazione alla dismissione del deposito costiero di oli minerali "Brindisi. Nord", Via Albert Einstein 5, all'interno della Centrale Termoelettrica "Federico II" di Brindisi consistente nella dismissione dei seguenti serbatoi, comprensiva delle tubazioni asservite al deposito:
 - n. 2 serbatoi metallici ft. da mc 50.000 per olio combustibile;
 - n. i serbatoio metallico ft. da mc 240 per gasolio;
 - n. I serbatoio metallico ft. da mc 100 per spurghi OCD;
 - n. 2 serbatoi metallici ft. Da mc 45 per oli lubrificanti;
 - n. 2 serbatoi metallici f.t. da mc. 1 per gasolio.
- Con nota n. 0033798 dell'11 novembre 2021, il citato Dicastero ha dato avvio al procedimento autorizzatorio indicando apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come dal ultimo modificata dal D.lgs 30 giugno 2016, n. 127, invitando le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel procedimento ad esaminare il progetto di fattibilità dalla Società proponente e ad esprimere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.
- Con nota prot. n. 0038491 del 16 novembre 2021, il Ministero della Cultura, Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ha individuato la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, quale amministrazione territoriale competente nel procedimento;
- Con nota prot. n. 0028923 del 16 novembre 2021 la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco della Puglia, ha comunicato che l'attività di che trattasi è soggetta agli obblighi connessi con l'applicazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (prevenzione incendi) ricadenti sotto la competenza del Comando VV.F. di Brindisi;
- Con nota prot. n. 0024791 del 21 dicembre 2021 la Capitaneria di Porto di Brindisi, relativamente alle opere oggetto del procedimento, ha comunicato che a seguito della disamina della documentazione e delle relative relazioni tecniche ed elaborati grafici, per i profili di competenza non ravvisa motivi ostativi alla dismissione del deposito costiero in argomento.
- Con nota n. AOO_160/3365 del 23 novembre 2021 il Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciale (ora Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese) ha richiesto alle Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Ciclo Rifiuti, Bonifiche, di formulare, ciascuno per quanto di competenza, i pareri tecnici istruttori propedeutici al rilascio del provvedimento di intesa.
- Con nota prot. AOO_145-11/01/2022/243 il Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica,

ha riscontrato la richiesta comunicando che: ***“...le attività non comportino opere di modificazione significativa dell’attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati e non siano in contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).”***

- Con nota prot. n. 0002133 del 24 gennaio 2022, la Provincia di Brindisi, Area 4 - Ambiente e Mobilità, in relazione alle opere oggetto del procedimento ha comunicato che: *“In relazione al procedimento si ritiene necessario, anche al fine di assicurare la corretta applicazione e coordinamento con le norme ambientali applicabili, che il Gestore – nell’ambito della dismissione - garantisca l’assolvimento degli obblighi di demolizione delle strutture non più funzionali alle attività, di ripristino e - se del caso - di bonifica del silo. E’ quindi necessario che sia definito nel dettaglio:*
 - *quali infrastrutture presenti nelle aree interessate dal progetto di dismissione non sono più funzionali alle attività future che si intendono svolgere nel sito;*
 - *le modalità di smantellamento e demolizione delle strutture non più funzionanti, previa loro bonifica;*
 - *un’indagine ambientale preliminare sulle aree liberate al fine di verificare la sussistenza di eventuali obblighi di bonifica del sito”.*
- Con nota prot. n. 0004518 del 3 febbraio 2022 la Società, in riscontro alla citata nota inviata dalla Provincia di Brindisi, ha trasmesso le relative delucidazioni, per ogni singola richiesta.
- Con nota prot. n. 0001838 del 21 gennaio 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, nel rilasciare il proprio parere favorevole ha comunicato che sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - *parere favorevole da parte della Capitaneria di Porto di Brindisi, alla dismissione del deposito costiero di oli minerali in oggetto (nota prot. n. 24791 del 2 1.12.2021);*
 - *parere positivo agli interventi in oggetto da parte del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche - Campania-Molise-Puglia-Basilicata (nota prot. n. 8764 del 22. 12.2021).*
 - *“Stante quanto sopra, l’amministrazione, nell’ambito del procedimento instaurato presso il Ministero della Transizione Ecologica, esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione. Il succitato parere è da considerarsi anche quale titolo autorizzativo, ai sensi dell’art. 52, 2° comma, Cod. Nav. per le modifiche dell’impianto costiero nel suo complesso, avuto riguardo agli aspetti attinenti la sicurezza e la pubblica incolumità a salvaguardia delle zone di demanio marittimo interessate da tali infrastrutture.”*
- Con nota prot. n. 20220003474 del 25 gennaio 2022 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, esprime nulla osta al procedimento dando comunicazione che *“... in particolare, nell’esprimere parere favorevole alla dismissione del sito fa presente che in altro procedimento (Enel Produzione - dismissione deposito costiero di oli minerali “Brindisi Nord” Via Enrico Fermi 41), a questo connesso, ha prescritto che le operazioni di dismissione siano svolte a perfetta regola d’arte con contestuale caratterizzazione dei terreni e della falda interessati, al fine di accertare la totale assenza di pregiudizio ambientale e prevedano la rimozione demolizione dell’oleodotto per tutto il tratto insistente su area demaniale marittima, con particolare riferimento alla banchina “Diga” di Costa Morena, in concessione ex articolo 18 L. 84/94 alla Società Enel Produzione Spa, e restituzione delle aree in perfetto ripristino stato.”*
- con nota prot. n. 33671/RU del 26 gennaio 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, direzione Accise - Energie e Alcoli ha rilasciato il proprio parere favorevole sotto l’aspetto tecnico fiscale, fatta salva l’osservanza da parte della Società di alcune prescrizioni.
- con nota prot. n. 0022380 del 23 febbraio 2022, inviata dalla Direzione generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (ex RiA) del Ministero della Transizione Ecologica, ha comunicato quanto segue:

“Con la nota in oggetto, acquisita al protocollo del MiTE al n. 5456 del 19/01/2022, la Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari ha informato la scrivente che codesta Società, con nota del 14/09/2021, ha chiesto di essere autorizzata alla dismissione del deposito costiero di oli minerali posto all'interno della Centrale Termoelettrica “Federico II”, e di avere avviato l'11 novembre 2021 il procedimento autorizzativo di competenza con nota prot. n. 0033798.

Nella medesima nota viene riportato che la Società ha comunicato di avere ottenuto il certificato di avvenuta bonifica della matrice dei suoli da parte del competente ufficio Ambiente ed Ecologia dell'Ente Provincia, con provvedimento dirigenziale di approvazione n. 19 del 05 / 03 / 2019.

Per la falda acquifera invece, gli adempimenti in capo alla Società A2A Energiefuture per la bonifica sono stati assolti con l'adesione all'Accordo di Programma per le bonifiche del 18/12/2007 e con il pagamento completo della quota di competenza dei costi ambientali previsti nell'atto di transazione del 2010.

A tal riguardo si evidenzia che per le aree ricomprese nei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale la realizzazione degli interventi in cui sono previsti scavi , perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli o ulteriore occupazione permanente di suolo e soggetta alla preventiva valutazione della scrivente, ai sensi dell'art. 242-ter, comma 2 del D.lgs. 152/2006.

Per quanta riguarda la verifica dell'assenza di pregiudizio o interferenza con l'esecuzione completamento della bonifica, vista la certificazione di avvenuta bonifica, non si rilevano interferenze con la matrice suolo.

Per quanta riguarda la matrice acque di falda e per gli aspetti legati alla sicurezza e salute dei lavoratori, si chiede a codesta Società di trasmettere alla scrivente una relazione che consenta la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 25, comma 1, lett. b), del DPR 120/2017, ai sensi del quale “le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, altresì adottate le prescrizioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.”

La relazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- 1) descrizione dell'intervento che si intende eseguire;*
- 2) planimetrie e sezioni a scala adeguata riportanti la tipologia di scavo, la profondità dello stesso rispetto al piano campagna e al livello di falda;*
- 3) risultati delle indagini ambientali del sito e, con maggior dettaglio dell'area di intervento;*
- 4) descrizione degli interventi di MIPRE/IMISE in corso;*
- 5) valutazione in ordine agli eventuali rischi per la salute di lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81*

Nel caso in cui, invece, la dismissione di cui trattasi non preveda scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli o ulteriore occupazione permanente di suolo, non è prevista alcuna valutazione da parte di questa Divisione.”

- Con nota prot. n. 0040646 dell'8 marzo 2022, la Società in riscontro alla su citata nota di richiesta della Direzione USSRI del MiTE, ha comunicato che:
“con riferimento alla nota in oggetto la scrivente rappresenta preliminarmente che l'istanza di dismissione presentata in data 14/9/2021 si riferisce esclusivamente alla messa fuori servizio definitiva del deposito (peraltro non più in esercizio dal dicembre 2012 e con intervenuta rimozione di ogni collegamento attraverso tubazioni di alimentazione/mandata dell'OCD).

Ciò premesso si precisa che i serbatoi, come indicato nella documentazione agli atti, sono stati oggetto di bonifica gas free nell'ambito di precedenti attività di manutenzione straordinaria, ma che la loro demolizione e rimozione potrà essere effettuata in un secondo momento, sulla base del piano di smantellamento indicativo fornito dalla scrivente in risposta alla richiesta della Provincia di Brindisi, così come rappresentata alla scrivente dalla Divisione IV della D.G.S.A.I.E. di codesto Ministero con nota prot. 2623 del 26.1. 2022.

Tali interventi di demolizione non riguardano pertanto l'istanza di dismissione in oggetto e, una volta disposti, costituiranno oggetto di apposita e distinta procedura.

*Da quanta sopra riportato discende che, non essendo previsti interventi, in sito associati all'istanza di dismissione, a maggior ragione **non sono previsti interventi di alcun tipo che possano interessare** il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee. Pertanto le informazioni richieste dalla Direzione Generale USSRI in indirizzo saranno fornite dalla scrivente nell'ambito del successivo procedimento autorizzativo di cui sopra, relativo alla demolizione dei manufatti del deposito.*

Si coglie infine l'occasione per rappresentare che l'area del deposito oggetto dell'istanza di dismissione è interna a quella della centrale " Brindisi Nord" A2A Energiefuture S.P.A., nella zona retroportuale del porto di Brindisi e che pertanto non vi sono relazioni con il deposito presente "all'interno " della centrale " Federico II" di ENEL Produzione, referenziata nelle precedenti comunicazioni e ubicata in località Cerano (BR) a circa 10 km a sud del sito del deposito della scrivente. "

- Con nota prot. n. 0030132 del 9 marzo 2022, la Direzione USSRI del Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato che *"...il proponente, con nota prot. 40646 dell'8.3.2022, acquisita in pari data al protocollo del MITE n. 29650, in riscontro alle richieste di chiarimento della scrivente trasmesse con nota prot.. 22380 del 23/2/2022, ha specificato che "la dismissione di cui trattasi non prevede scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli o ulteriore occupazione permanente di suolo ".*
Tutto ciò premesso, si comunica a codesta Direzione Generale che non è prevista nessuna valutazione ai sensi dell'art 242-ter, comma 2 del D.Lgs 152/2006 da parte della scrivente."
- Con nota n. 0014488 dell'11 maggio 2022, il MITE ha trasmesso la propria Determinazione di conclusione positiva del procedimento, previa manifestazione dell'intesa da parte della Regione medesima, dando atto dell'acquisizione, nel corso del procedimento istruttorio, dei pareri degli Enti ed Amministrazioni coinvolte, considerando acquisiti in senso favorevole i pareri richiesti e non pervenuti, da parte del Comune di Brindisi, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, e del Ministero della Transizione Ecologica, ex Direzione generale CRESS, ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 4, della legge 241/90, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (silenzio assenso);
- A seguito dell'acquisizione della Determinazione di conclusione del procedimento, con nota prot. n. AOO_160/1754 del 3 giugno 2022 il Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, ha richiesto alle Sezioni regionali Autorizzazioni Ambientali, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Ciclo Rifiuti, Bonifiche di *"voler esprimere/confermare il proprio parere"*.

Tenuto conto che:

E' stata acquisita agli atti tutta la documentazione endoprocedimentale, nonché della Determinazione di conclusione positiva del procedimento adottata dal MITE, a cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento - ivi compresa l'acquisizione di tutti i pareri/nulla osta delle competenti amministrazioni - nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale.

Sulla scorta di tutto quanto precede, si ritiene che non sussistano motivi tecnici ostativi al rilascio del provvedimento di intesa prevista dall'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con pareri modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, limitatamente ai profili di competenza regionale propedeutici al rilascio del provvedimento di intesa e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni formulate dagli enti preposti, dando atto che permangono esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse e cristallizzate nel corso del procedimento svoltosi.

Rimane altresì inteso che l'autorizzazione statale dovrà essere sottoposta a tutte le condizioni e prescrizioni indicate dagli Enti preposti.

Viste:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR del 07 marzo 2022, n. 302 recante "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio".

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.
L'impatto di genere stimato è:
<input type="checkbox"/> diretto
<input type="checkbox"/> indiretto
<input checked="" type="checkbox"/> neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

- 1. di prendere atto** delle risultanze istruttorie riportate in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
- 2. di approvare** la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- 3. di esprimere** parere favorevole al rilascio dell'intesa ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto di quanto previsto nei pareri tecnici regionali che qui si intendono integralmente richiamati ai fini del rilascio da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la dismissione del deposito costiero di oli minerali "Brindisi Nord", Via Albert Einstein 5, all'interno della Centrale Termoelettrica "Federico II" di Brindisi;
- 4. di demandare** alla competente Sezione Transizione Energetica la trasmissione del presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica;
- 5. di disporre** la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 13/1994;

6. di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore: Michele Dileone

La Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese: Francesca Zampano

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica: Angela Cistulli

La sottoscritta Direttrice del Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico : Gianna Elisa Berlingiero

L'ASSESSORE allo Sviluppo Economico: Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. di prendere atto** delle risultanze istruttorie riportate in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
- 2. di approvare** la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- 3. di esprimere** parere favorevole al rilascio dell'intesa ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto di quanto previsto nei pareri tecnici regionali che qui si intendono integralmente richiamati ai fini del rilascio da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la dismissione del deposito costiero di oli minerali “Brindisi Nord”, Via Albert Einstein 5, all'interno della Centrale Termoelettrica “Federico II” di Brindisi;
- 4. di demandare** alla competente Sezione Transizione Energetica la trasmissione del presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica;
- 5. di disporre** la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 13/1994;

6. di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO